SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1283-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SPITELLA)

Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme sulla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni

d'iniziativa dei senatori CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA, PROCACCI, MASCAGNI e SALVUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Chiarante, Ruhl Bonazzola, Procacci, Mascagni e Salvucci che viene proposto, in un testo in parte modificato dalla 7ª Commissione, all'approvazione del Senato è diretto a sostituire la normativa che sino ad oggi ha regolato la consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni, perchè tale normativa sempre più si è andata rivelando inadeguata rispetto all'obiettivo di fornire una completa e sicura documentazione della produzione editoriale nazionale e di far da supporto a un sistema di informazione bibliografica scientificamente fondato.

La disciplina in vigore, infatti, è ancora, con poche modifiche, quella fissata dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374: cioè una legge che — in coerenza, del resto, con gli orientamenti politici dell'epoca — aveva finalità più di controllo amministrativo e politico sulla stampa che di conservazione dei beni librari e di promozione culturale.

Le poche correzioni apportate a queste norme nel 1945, col decreto luogotenenziale del 31 agosto di quell'anno, n. 660, hanno solo parzialmente semplificato e modificato le procedure; ma non hanno risolto gli inconvenienti da più parti lamentati, nè sono in grado di assicurare l'obiettivo preminente di carattere culturale e scientifico sopra ricordato.

Il presente disegno di legge si propone di porre rimedio alle disfunzioni largamente note e di offrire una delle basi indispensabili per un servizio di lettura e di informazione bibliografica che sia realmente adeguato ai bisogni di un paese moderno e culturalmente avanzato. Per questo sin dal primo articolo si mette in evidenza che l'obiettivo primario è finalizzare la consegna obbligatoria dei libri e degli stampati alla costituzione di archivi centrali e territoriali della produzione editoriale nazionale che siano in grado di fornire un'informazione bibliografica completa e di favorire l'accesso di tutti i cittadini all'istruzione e alla cultura, senza ignorare le esigenze di carattere amministrativo e giudiziario, nei limiti richiesti dall'ordinamento dello Stato democratico.

Per questo le copie d'obbligo vengono ridotte a cinque, ma tutte destinate al sistema bibliotecario; per sveltire le procedure, la consegna, salvo che per una copia, deve essere effettuata direttamente alle biblioteche, senza passare attraverso le prefetture. Sono titolari delle copie d'obbligo: le due Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze; la biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o altra biblioteca pubblica della provincia a tale ufficio specificamente designata; la biblioteca che, su proposta di ciascuna Regione, sarà chiamata a funzionare come archivio regionale del libro; la prefettura che la trasmette poi alla Presidenza del Consiglio per l'uso culturale da stabilire di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali. Con queste indicazioni, mentre si vuole assicurare la continuità del deposito presso la biblioteca di ciascuna provincia che ormai da molti decenni è titolare della terza copia, si intende promuovere la costituzione anche di archivi regionali ai quali andrà la quarta copia. Naturalmente l'obbligo di consegna della quarta copia andrà in vigore — come è precisato dall'articolo 9 — solo al momento in cui saranno poste in atto disposizioni e strutture adeguate per il funzionamento delle biblioteche chiamate a fungere da archivi regionali.

Resta fermo l'obbligo della consegna al CNR di una copia delle pubblicazioni di carattere scientifico e tecnico.

Per le opere edite dall'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici è inoltre previsto l'obbligo aggiuntivo della consegna di altre due copie alle biblioteche del Senato e della Camera dei deputati.

Altri articoli del disegno di legge sono diretti a introdurre una maggiore precisione nelle norme che regolano la consegna obbligatoria degli stampati, al fine di eliminare incertezze e possibilità di evasione, mentre l'articolo 9 autorizza il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere delle Regioni e del Consiglio nazionale per i beni culturali, ad emanare appositi decreti per la determinazione delle biblioteche destinatarie della terza e della quarta copia e per il riordinamento del patrimonio librario della Presidenza del Consiglio, del Ministero di grazia e giustizia, del Provveditorato generale dello Stato.

Norme di garanzia vengono pure previste per il controllo dell'applicazione della legge.

Il provvedimento, nel complesso, non solo adegua la materia alla esigenza primaria della diffusione della cultura, senza trascurare quelle di ordine amministrativo e giudiziario, ma assicura una maggiore speditezza dell'attuazione delle procedure, fino ad oggi lente, inceppate e disattese.

SPITELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

28 aprile 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Norme sulla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni

Art. 1.

La consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni alle biblioteche indicate nella presente legge persegue scopi esclusivamente culturali. Essa è disposta al fine di costituire archivi centrali e territoriali della produzione editoriale nazionale, di garantire la completezza dell'informazione bibliografica e di favorire l'accesso di tutti i cittadini all'istruzione e alla cultura.

Art. 2.

Ai fini della presente legge si intende per stampato o pubblicazione ogni documento riprodotto in più copie, tipograficamente o con altro procedimento meccanico e fisiochimico; sono incluse le edizioni anastatiche, le riedizioni e ristampe, ivi comprese quelle identiche a precedenti edizioni, le opere rare e di pregio, incluse quelle eseguite in ristretto numero di copie anche non destinate al commercio.

L'obbligo della consegna riguarda l'opera nella sua interezza, così come viene distribuita in pubblico, ivi compresi allegati ed annessi anche su materiale non cartaceo.

Art. 3.

Dall'obbligo della consegna sono esclusi gli stampati e i fogli volanti di ordinaria e spicciola pubblicità, agende e calendari non illustrati, registri e moduli d'ufficio e di commercio, carte da gioco, mappe catastali, carte valori, francobolli, foto di carattere privato, lettere di credito, assegni, buoni di lotterie e di corse, titoli azionari, partecipazioni di nascita, matrimonio e morte, biglietti

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme sulla consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni

Art. 1.

La consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni alle biblioteche indicate nella presente legge persegue scopi essenzialmente culturali. Essa è disposta al fine di costituire archivi centrali e territoriali della produzione editoriale nazionale, di garantire la completezza dell'informazione bibliografica e di favorire l'accesso di tutti i cittadini all'istruzione e alla cultura.

Art. 2.

Sono soggette alla presente legge tutte le publicazioni che vengono poste in commercio o in diffusione o in distribuzione, ivi comprese le edizioni anastatiche, le riedizioni e ristampe, tra cui anche quelle identiche a precedenti edizioni, le opere rare e di pregio anche se eseguite in ristretto numero di copie e non destinate al commercio.

L'obbligo della consegna non si considera adempiuto nel caso di invio di copie comunque incomplete o difettose.

Art. 3.

Dall'obbligo della consegna sono esclusi i registri e i moduli di ufficio e di commercio, le carte valori, le foto di carattere privato, le lettere di credito, gli assegni, i buoni di lotteria e di corse, i titoli azionari, le partecipazioni di nascita, matrimonio e mostre, i biglietti da visita, le carte da lettere e le buste intestate, etichette e fascette, le carte da involgere o da parati comunque impresse.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

da visita, carte da lettere e buste intestate, etichette e fascette, carte da involgere o da parati comunque impresse.

Art. 4.

L'editore di ogni stampato o pubblicazione ha l'obbligo della consegna diretta e gratuita di quattro copie di ogni stampato così destinate: una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma; una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze; una alla biblioteca pubblica del capoluogo della provincia in cui ha sede o residenza il soggetto tenuto all'obbligo o comunque ad altra biblioteca pubblica della stessa provincia, individuata secondo le modalità stabilite nel punto 1) del successivo articolo 9; uno alla biblioteca pubblica destinata a funzionare come archivio regionale della produzione libraria, individuata nei modi previsti dal punto 1) del successivo articolo 9. L'obbligo di consegna della quarta copia entrerà in vigore solo con la istituzione dell'archivio regionale della produzione libraria e nei tempi previsti dall'articolo 9. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di una copia alla biblioteca pubblica della provincia.

L'obbligo di cui al precedente comma non si considera adempiuto nel caso di invio di copie comunque incomplete o difettose.

Nel caso di cartoline o di immagini religiose la consegna obbligatoria è limitata alla sola copia destinata alla biblioteca pubblica situata nella provincia in cui ha sede o residenza l'editore. Qualora però si tratti di cartoline illustrate che riproducano con fotografia o con disegno o con altro sistema mo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

L'editore, l'editore-stampatore o, ove manchi, lo stampatore ha l'obbligo della consegna diretta e gratuita di cinque copie di ogni stampato così destinate:

a) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;

b) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

c) una alla biblioteca pubblica della provincia in cui ha sede o residenza il soggetto tenuto all'obbligo, individuata ai sensi e nei modi di cui al successivo articolo 9;

d) una alla biblioteca pubblica destinata a funzionare come archivio regionale della produzione libraria, individuata ai sensi e nei modi di cui al successivo articolo 9;

e) una alla Prefettura o, nel caso della Regione Valle d'Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, al Commissariato di Governo competente per territorio perchè, assolti gli obblighi di sua competenza, anche in relazione al primo comma del successivo articolo 10, la trasmetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'uso culturale da stabilire di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

L'obbligo di consegna della copia di cui al punto *d*) del comma precedente ha effetto solo con l'istituzione dell'archivio regionale della produzione libraria.

Soppresso.

(*Cfr. il secondo comma dell'articolo 2 del presente testo*).

Soppresso.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

numenti, opere d'arte, paesaggi, complessi urbani, vedute panoramiche, costumi tipici o altri oggetti aventi interesse storico e culturale, si applica l'obbligo della consegna di quattro copie secondo quanto disposto nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Qualora di una stessa pubblicazione vengano eseguite contemporaneamente più tirature diverse per il tipo della carta, il formato, la rilegatura o altri elementi, le copie da consegnare devono corrispondere alla tiratura di maggior pregio. Nel caso che tale tiratura abbia le caratteristiche previste dal successivo articolo 8, l'editore può fruire dell'agevolazione ivi indicata. In tale ipotesi egli dovrà consegnare altre due copie di una delle tirature di minor prezzo.

Art. 6.

Per le opere edite a cura delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici anche a carattere economico, l'obbligo della consegna è a carico di tali enti ed amministrazioni, anche nel caso di pubblicazioni affidate a editori privati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente è prescritta la consegna di una copia alla Biblioteca nazionale centrale di Roma ed alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, per incrementare il servizio di prestito nazionale ed internazionale.

Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, circa la consegna obbligatoria di una copia delle pubblicazioni di carattere scientifico e tecnico al Consiglio nazionale delle ricerche. Il CNR provvede con proprio regolamento, secondo modalità da concordarsi con il Ministro per i beni culturali e ambientali sentito il Comitato di settore per i beni librari del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, a disciplinare e agevolare l'uso pubblico del proprio patrimonio librario.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Fermo restando l'obbligo della consegna di cui al precedente articolo 4, gli enti e le amministrazioni di cui sopra dovranno altresì provvedere all'invio diretto e gratuito di due esemplari di ogni stampato rispettivamente alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca del Senato della Repubblica. Tale obbligo è esteso agli enti o agli istituti che godono di contributi finanziari sul bilancio dello Stato.

Art. 7.

Tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'osservanza della presente legge debbono adempiere all'obbligo della consegna prima dell'inizio della diffusione al pubblico dello stampato.

Ogni esemplare degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve recare sul verso del frontespizio, o in mancanza di questo sull'ultima pagina del testo, l'esatta e visibile indicazione del nome e del domicilio legale dell'editore e della data di effettiva pubblicazione, e deve recare la dicitura: « esemplare fuori commercio per la consegna agli effetti di legge ».

Le biblioteche destinatarie degli esemplari d'obbligo entro 15 giorni dalla consegna di ciascuno stampato rilasciano apposito attestato all'editore dell'avvenuto deposito.

Art. 8.

Nel caso di pubblicazioni rare e di pregio, particolarmente costose ed eseguite in ristretto numero di copie, il Ministro per i beni culturali e ambientali, su richiesta dell'editore interessato e su conforme parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può autorizzare la consegna di due soli esemplari. In tal caso le due copie sono destinate l'una alla biblioteca pubblica che svolge le funzioni di archivio regionale del libro (e, prima del funzionamento di tale archivio, alla biblioteca pubblica della provincia in cui ha sede o residenza l'editore), l'altra a una delle due Biblioteche nazionali

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Fermo restando l'obbligo della consegna di cui al precedente articolo 4, gli enti e le amministrazioni indicate nel comma precedente dovranno altresì provvedere all'invio diretto e gratuito di due esemplari di ogni stampato, rispettivamente alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca del Senato della Repubblica.

Art. 7.

Tutti i soggetti tenuti all'osservanza della presente legge debbono adempiere l'obbligo della consegna prima dell'inizio della diffusione al pubblico dello stampato.

Ogni esemplare degli stampati da consegnare ai sensi dei precedenti articoli 4 e 6, deve indicare sul verso del frontespizio o, in mancanza, nell'ultima pagina, l'esatta indicazione del nome e del domicilio legale dell'editore e della data di effettiva pubblicazione, con la dicitura: « esemplare fuori commercio per la consegna agli effetti di legge ».

Le biblioteche destinatarie degli esemplari d'obbligo rilasciano apposito attestato dell'avvenuto deposito all'editore o all'editore-stampatore, o allo stampatore, entro quindici giorni dalla consegna dello stampato.

Art. 8.

Nel caso di pubblicazioni rare e di pregio, particolarmente costose ed eseguite in ristretto numero di copie, il Ministro per i beni culturali e ambientali, su richiesta dell'editore, o editore-stampatore, o stampatore interessato, sentito il Comitato di settore per i beni librari del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, può autorizzare la consegna di tre soli esemplari di cui due da destinare, rispettivamente, alle Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze ed una alla biblioteca che svolge la funzione di archivio regionale della produzione libraria.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

centrali indicata volta per volta dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 9.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge, allo scopo di:

1) individuare, su proposta di ciascuna Regione anche a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, le biblioteche pubbliche di ciascuna provincia destinatarie del terzo esemplare d'obbligo e quelle destinate a funzionare come archivio regionale della produzione libraria, alle quali andrà invece il quarto esemplare, come previsto nel primo comma dell'articolo 3. Fino all'entrata in vigore del decreto delegato, la terza copia continuerà ad essere consegnata alla biblioteca pubblica che ne è destinataria al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il decreto determinerà altresì a partire da quale data, per ciascuna Regione, entrerà in vigore l'obbligo di consegna della quarta copia;

2) regolamentare — sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali — i compiti dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e delle biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze, garantendo il coordinamento di tali istituti tra di loro e con le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con propri decreti da emanarsi sentito il parere di ciascuna Regione anche a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonchè del Comitato di settore per i beni librari del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, provvede ad individuare la biblioteca pubblica di ciascuna provincia destinataria dell'esemplare di cui al punto *c*) del primo comma dell'articolo 4. Fino all'entrata in vigore di tale decreto, tale copia continuerà ad essere consegnata alla biblioteca pubblica che ne è destinataria ai sensi delle disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

Con altri decreti, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta di ciascuna Regione anche a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere del Comitato di settore per i beni librari del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, il Ministro individua la biblioteca di ciascuna Regione destinata a funzionare come archivio regionale del libro e alla quale andrà l'esemplare di cui al punto *d*) del primo comma dell'articolo 4. I decreti determinano altresì, con le stesse procedure, a partire da quale data, per ciascuna Regione, avrà effetto l'obbligo di consegna della copia anzidetta.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

altre biblioteche destinatarie degli esemplari d'obbligo;

3) impartire, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, disposizioni dirette a garantire che il patrimonio librario, depositato presso i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Provveditorato generale dello Stato, del Ministero di grazia e giustizia in forza delle precedenti disposizioni di legge sul deposito obbligatorio degli stampati, sia riordinato in funzione dell'uso pubblico di tale patrimonio, dando priorità all'esigenza della maggiore completezza dell'archivio nazionale del libro.

I decreti di cui al comma precedente saranno sottoposti, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza della delega, al parere delle competenti Commissioni del Senato e della Camera.

Art. 10.

Ogni violazione alle norme della presente legge comporta una ammenda, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, pari a cinque volte il valore dello stampato, e comunque per una somma non inferiore a lire 100.000 per ogni stampato. L'ammenda non esonera dalla consegna dello stampato.

A rilevare l'infrazione dell'obbligo di cui alla presente legge è competente, su segnalazione di una delle biblioteche destinatarie delle copie d'obbligo, l'amministrazione pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Con ulteriori decreti, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro, sentito il parere del Comitato di settore per i beni librari del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, provvede, d'intesa con i ministeri interessati, affinchè il patrimonio librario depositato presso i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Provveditorato generale dello Stato e del Ministero di grazia e giustizia in forza delle previgenti disposizioni, sia riordinato in funzione dell'uso pubblico del patrimonio stesso.

Soppresso.

Art. 10.

Gli editori, o editori-stampatori, o stampatori hanno l'obbligo di iscriversi in appositi elenchi presso la Prefettura competente per territorio o, per la Regione Valle d'Aosta e per le provincie autonome di Trento e Bolzano, presso il rispettivo Commissariato di Governo, e di comunicare alla stessa, entro quindici giorni, gli eventuali cambiamenti relativi all'iscrizione. Tali elenchi sono disponibili per la consultazione da parte del direttore della biblioteca pubblica della provincia individuata ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.

Ogni violazione alle norme della presente legge comporta, indipendentemente dall'azione penale, un'ammenda pari a dieci volte il valore dichiarato dello stampato.

L'ammenda non esonera dalla consegna dello stampato stesso.

A rilevare l'infrazione degli obblighi di cui alla presente legge, ed a promuovere l'azione penale e amministrativa che ne consegue, è competente il Ministro per i beni culturali

(Segue: *Testo del proponente*)

vinciale della provincia nel cui territorio ha sede o residenza il soggetto tenuto all'obbligo.

Art. 11.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica prcvvedono, con proprio regolamento, a disciplinare e agevolare l'accesso e l'uso pubblico delle rispettive biblioteche, compatibilmente con le esigenze prioritarie connesse con lo svolgimento delle funzioni del Parlamento.

Art. 12.

Sono abrogati la legge 2 febbraio 1939, n. 374 e successive modificazioni, l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Le funzioni svolte dalla Commissione consultiva, di cui all'articolo 12 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, e ogni altra funzione consultiva per le materie contemplate dalla presente legge sono esercitate dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e ambientali, su segnalazione di una delle biblioteche destinatarie delle copie d'obbligo.

Soppresso.

Art. 11.

È abrogata la legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Identico.